DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI TERMICI A MARE

Art. 2

IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA

Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 (temperatura) della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e' sostituito dal seguente: "Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35 C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 C oltre i mille metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilita' ambientale dello scarico con il corpo idrico recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.". Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del comitato scientifico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, stabilisce, con proprio decreto, i criteri di misurazione dell'incremento termico di cui al comma 1, sulla base delle metodologie definite dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA).

Versione in vigore dal 10 ottobre 1993, non più in vigore dal 13 giugno 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare
Estremi	Decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-regolamentazione-degli-scarichi-termici-a/art-2-il-d-lgs-3-aprile-2006-n-152-ha-confermato-l-abrogazione-del-presente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it